

CAPITOLATO SPECIALE

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 187 DEL D. LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA, RISERVATI ALLE SOLE AUTOVETTURE, NEL COMUNE DI SAN VITO CHIETINO, LOCALITA' MARINA, PER LA STAGIONE ESTIVA, ANNI 2026-2027

Art. 1 Oggetto della concessione

L'affidamento consiste:

1. nella gestione delle aree destinate a parcheggio stagionale di proprietà comunale poste a San Vito Marina.
2. Le prestazioni oggetto del presente Capitolato sono classificate nelle seguenti Categorie:

– “Servizi di gestione di parcheggi”.

Art. 2 Durata del servizio

La durata è pari a due anni, per un totale di 8 mesi di erogazione e gestione del servizio nel biennio. Nello specifico, il servizio dovrà essere garantito dal 01.06 al 30.09; per gli anni 2026 e 2027, festivi compresi, senza nessuna possibilità di ulteriore proroga e/o rinnovo. La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l'aggiudicatario dovrà avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, pure in pendenza della stipula del contratto, dopo la verifica dei requisiti, in base a quanto stabilito all'art. 50, comma 6, del D.Lgs n. 36/2023. In tal caso, la data in cui la consegna avviene dovrà risultare da specifico verbale sottoscritto dal responsabile del servizio e dal legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario

Art. 3 Importo a base di gara

L'importo complessivo del servizio è stimato in € 169.824,00, così determinato:

€. 4,00	x	348	x	122	=	169.824,00 €
Incasso medio giornaliero		numero stalli		giorni concessione		Incasso/Valore

Art. 4 Caratteristiche e gestione del servizio

Il servizio prevede la gestione in concessione delle di proprietà del comune di San Vito Chietino, usualmente destinate a parcheggio pubblico stagionale, così come individuate dalla planimetria allegata, ubicate nelle seguenti zone:

- a) Parcheggio Feltrino Lato nord (197 stalli)
- b) Via caduti sul lavoro (18 stalli)
- c) Parcheggio Feltrino Lato sud (47 stalli)
- d) Bretella via Frentana-Parcheggio Feltrino lato sud (41 stalli)
- e) Lungomare sud ex stazione FF.S. ex Via Sangritana (45 stalli).

Le tariffe fissate a norma di legge con atto di Giunta Municipale n. 48 del 22.04.2026, definite nel seguente modo:

- tariffa oraria di € 1,00, non frazionabile, dalle ore 08:00 alle ore 20:00;
- tariffa giornaliera dalle ore 08:00 alle ore 20:00, € 6,00;
- abbonamento stagionale per residenti nel Comune di San Vito Chietino, € 200,00;
- abbonamento stagionale per residenti nel Comune di San Vito Chietino in Via Lungomare di Gualdo, Via Feltrino, Via Sangritana e Largo della Repubblica (limitatamente ad una sola autovettura per nucleo familiare, di proprietà del residente), gratis;
- abbonamento per i dipendenti delle attività collocate in Via Lungomare di Gualdo, Via Feltrino, Via Sangritana e Largo della Repubblica, limitatamente ad una sola autovettura di proprietà dello stesso, o intestata a persona dello stesso nucleo familiare (con contratto regolarmente sottoscritto e per il relativo periodo di validità), €. 200,00;

Le tariffe così fissate per la sosta oraria o frazione di ora e la tariffa giornaliera, verranno riscosse nelle aree di parcheggio a pagamento con parcometri conformi alle direttive e alle norme vigenti e mediante apposita applicazione, distribuiti in maniera omogenea sul territorio oggetto del presente intervento, che rilascino apposita ricevuta da esporre in modo visibile sul cruscotto del veicolo da parte dell'utente.

Dovrà essere garantita la pulizia delle aree a parcheggio, il taglio periodico delle erbe infestanti, la sistemazione delle aree verdi con la copertura ed il livellamento delle buche. Nelle aree di parcheggio è fatto divieto assoluto di installazione di strutture che possano arrecare pericolo o ostacolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni (paletti in ferro infissi al suolo o quant'altro).

La gestione dei parcheggi di cui trattasi dovrà rispettare gli orari dalle ore 8:00 alle 20:00.

Sono carico della ditta concessionaria:

- la realizzazione o integrazione della segnaletica verticale,
- il taglio dell'erba e la sistemazione delle aree verdi con il livellamento delle buche,
- la relativa pulizia delle aree indicate per la sosta a pagamento,
- l'installazione, la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchimetri,
- la predisposizione del pagamento dei parcheggi mediante idonea applicazione,
- la stampa degli abbonamenti, per i residenti;
- le spese di tutto il personale utilizzato.

Resta a carico del gestore:

- il compito di installare la necessaria segnaletica stradale verticale come previsto dal Codice della Strada al fine di rendere sicuri l'ingresso e l'uscita dalle aree destinate a parcheggio, oltre a rendere sicura la circolazione interna alle stesse;
- predisporre approntamenti per la prevenzione e spegnimento di eventuali incendi all'interno delle aree verdi;
- far rispettare le norme del codice della Strada relative alle aree in gestione mediante l'impiego di ausiliari della sosta.

Il concessionario è tenuto a garantire il funzionamento dei parcheggi per tutta la durata della concessione, anche in caso di guasti alle apparecchiature automatiche, avvalendosi di personale qualificato ed in numero idoneo a far fronte a tutte le esigenze.

Alla scadenza della concessione dovranno essere rimossi, a cura e spese del concessionario, i parchimetri installati per il servizio, la segnaletica verticale aggiuntiva, gli eventuali box per servizi igienici e quant'altro installato per l'attività di concessione.

Articolo 5 Personale impiegato

Il concessionario:

- è obbligato ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione;
- è obbligato a provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, in materia di previdenza, assistenza e infortuni, previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- è tenuto al puntuale adempimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
- è tenuto alla formazione degli operatori incaricati;
- è obbligato a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché in merito ai servizi da svolgere secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

Il personale addetto al servizio deve essere puntuale e garantire la piena operatività del servizio oggetto d'appalto, anche nel rispetto delle condizioni formulate nell'offerta tecnica. L'aggiudicatario si impegna in ogni caso a garantire la continuità dei servizi, senza costi aggiuntivi, provvedendo alle opportune sostituzioni o integrazioni del proprio personale, che dovesse dimostrarsi insufficiente e/o inadeguato oppure assente a qualsiasi titolo. La sostituzione degli operatori assenti dovrà essere immediata, con contestuale comunicazione all'Ente e dovrà garantire il regolare e continuativo svolgimento del servizio. L'elenco del personale dovrà essere costantemente aggiornato in caso di sostituzioni.

Nel caso venissero effettuate sostituzioni, il nuovo personale dovrà essere preventivamente addestrato.

Ai fini dello svolgimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, nei termini di cui all'art. 17, comma 132, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e della Legge 23/12/1999 n. 488 art. 68, denominato "ausiliario della sosta", il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, a dotarsi di personale idoneo a svolgere tale mansione, munito di specifico decreto di nomina del Sindaco. Gli addetti dovranno essere persone idonee per requisiti morali e comportamentali a svolgere la specifica funzione, identificandosi mediante apposita divisa e tesserino di riconoscimento rilasciati dal concessionario previa approvazione del Sindaco.

Detto personale, dipendente dal concessionario, svolge la propria attività coordinandosi e confrontandosi con il comando della polizia municipale di San Salvo. Il concessionario ha l'obbligo di rimuovere dalle proprie funzioni nell'ambito comunale l'ausiliario ritenuto dal Comune motivatamente non idoneo.

Il concessionario deve comunicare all'Amministrazione il nominativo del responsabile del servizio.

Art. 6 Responsabile del progetto

L'Amministrazione aggiudicatrice è rappresentata, dal Direttore del quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art.15 del decreto 36/2023, dal Responsabile del Servizio Urbanistica – Arch. Antonino Romagnoli.

Il RUP rappresenta, nei confronti dell'impresa, l'amministrazione committente e la sua attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, è esplicitazione, da un lato, del dovere di cooperazione dell'Ente con l'impresa aggiudicatrice, dall'altro, del potere di ingerenza e di controllo dell'amministrazione sull'esecuzione del contratto.

Art. 7 Corrispettivo della concessione e modalità di pagamento

Per la gestione della concessione, il concessionario dovrà corrispondere all'amministrazione comunale, l'importo derivante dall'aggiudicazione della gara e indicato nell'offerta economica come offerta al rialzo percentuale sugli introiti incassati.

Art. 8 Cessione del contratto e Subappalto

Il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio il servizio, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione del contratto.

Art. 9 Garanzia provvisoria e garanzia fideiussoria definitiva

Ai fini della partecipazione al presente appalto ai sensi dell'art.53 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023 non è richiesta la garanzia provvisoria.

A garanzia di tutti gli obblighi di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 117 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il concessionario è tenuto, per la sottoscrizione del contratto, a costituire la garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106.

La suddetta garanzia definitiva è prestata per l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

Resta salvo per l'Ente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Ente si sia dovuto avvalere in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dall'art. 107 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 10 Responsabilità e polizze

L'impresa aggiudicataria è direttamente responsabile di fronte a terzi dei danni arrecati sia a persone sia a cose, causate in esecuzione del servizio, derivanti da cause ad essa imputabili di qualsiasi natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed

esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte della stazione appaltante.

L'impresa aggiudicataria s'impegna e si obbliga a tenere indenne la stazione appaltante da ogni e qualsiasi onere o responsabilità verso terzi verificatasi in dipendenza e/o nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente capitolato, da qualsivoglia causa determinati.

L'impresa aggiudicataria esonera la stazione appaltante da ogni responsabilità per danni che potessero ad essa derivare direttamente o indirettamente da fatto doloso o colposo dei propri dipendenti e/o collaboratori, ivi compresi furti e danneggiamenti.

Il concessionario si obbliga, a sua cura e spese, a stipulare e a mantenere in vigore per tutta la durata della concessione , presso primaria compagnia assicurativa, idonea polizza assicurativa per R.C.T. con massimale non inferiore a:

€ 2.000.000,00 per danni a persone;

€ 1.500.000,00 per danni a cose.

Nella stessa polizza deve essere espressamente dichiarato, con apposita appendice, che:

“l'assicurato dà mandato alla Società di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a proprio carico impegnandosi a rimborsare la Società stessa su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato”.

Art. 11 Modifica contratto

La modifica dei contratti in corso di esecuzione è disciplinata dall'art 120 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 12 Risoluzione del contratto

In materia di risoluzione contrattuale si applicano le disposizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio di che trattasi, in danno dell'impresa inadempiente. L'affidamento avviene per trattativa privata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, con l'indicazione dei nuovi importi relativi del servizio affidato.

All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Esse sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo e ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 13 Foro competente

Il foro competente per qualsiasi controversia insorta tra le parti nell'applicazione del contratto è il foro di Lanciano.

Art. 14 Disposizioni Finali

Tutte le attività dovranno essere svolte dall'aggiudicatario nel rispetto delle modalità e dei termini contenuti nel presente capitolato e in osservanza degli indirizzi e dei programmi dell'Ente.

Le norme del presente capitolato si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

L'esecuzione dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1176 del codice civile.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 15 Criterio di aggiudicazione

Criterio di aggiudicazione è quello disciplinato dall'art. 108 del nuovo codice dei contratti, nel minor prezzo.